



## **Procedura per domande di garanzia sussidiaria per l'assunzione delle spese per il trattamento medico di urgenza concernente persone di passaggio**

### **1 Basi legali e direttive**

- Art. 21 della legge federale sulla competenza ad assistere le persone nel bisogno (LAS, RS 851.1)
- Art. 14 cpv. 1 lett a della legge sull'assistenza alle persone nel bisogno (legge cantonale sull'assistenza; CSC 546.250)

### **2 Persona di passaggio**

Al Cantone spetta l'obbligo assistenziale per indigenti di passaggio (art. 14 cpv. 1 lett. a della legge cantonale sull'assistenza). Sono considerate di passaggio le persone che transitano attraverso il Cantone dei Grigioni senza intenzione di pernottarvi. Non appena la persona pernotta o intende pernottare nel Cantone dei Grigioni, non si tratta più di una persona di passaggio bensì di una persona con statuto di soggiorno. In questi casi trovano applicazione la procedura per turisti, per persone con domicilio e dimora in un comune in un altro Cantone o la procedura per persone con dimora nel Cantone dei Grigioni.

### **3 Rivendicazione del credito / inoltro della domanda**

Il fornitore di prestazioni mediche chiarisce con la persona interessata nonché con terzi chi si assume le spese. Se nessuno si fa carico dei crediti scoperti, il fornitore di prestazioni mediche può chiedere al Cantone, nel caso concreto all'Ufficio cantonale del servizio sociale dei Grigioni, di farsi carico delle spese risultate dal trattamento medico d'urgenza. A questo scopo è necessario utilizzare il [modulo DGS](#).

### **4 Esame della domanda**

Il Cantone verifica la propria competenza nonché la domanda di assunzione delle spese. Per valutare l'assunzione delle spese vengono applicati i principi e le basi giuridiche generali dell'aiuto sociale.

### **5 Fatturazione**

Se la domanda di assunzione delle spese viene accolta, il fornitore di prestazioni mediche può fatturare il credito al Cantone.

## **6 Spese irrecuperabili di interventi di salvataggio**

Per i fornitori di prestazioni mediche che si trovano spesso a sostenere spese irrecuperabili, per motivi di efficienza può essere opportuno abbreviare la procedura di garanzia di assunzione delle spese.

Nel 1992 la FDK (oggi Conferenza dei direttori cantonali delle opere sociali, CDOS) ha emanato le direttive per la parziale assunzione di spese irrecuperabili per interventi di salvataggio a carico dell'aiuto sociale pubblico (in seguito chiamate direttive 1992), le quali disciplinano la procedura tra il fornitore di prestazioni mediche per interventi di salvataggio e l'autorità dell'aiuto sociale competente. Secondo queste direttive 1992 non è necessario presentare domanda per la garanzia di assunzione delle spese; entro dodici mesi dall'avvenuto intervento di salvataggio è invece possibile inoltrare la fattura (incl. i giustificativi degli sforzi profusi per procedere all'incasso) all'ente competente, qualora le condizioni per l'assunzione delle spese siano sostanzialmente soddisfatte. Le organizzazioni di salvataggio si assumono il 50 % delle spese irrecuperabili nonché contributi fatturabili pari a 1000 franchi o meno.

Le direttive 1992 si applicano a tutte le persone la cui incolumità e la cui vita, in base alle conoscenze disponibili nel momento in cui è stato dato l'allarme alle organizzazioni di salvataggio, erano in pericolo. Tutte le organizzazioni di salvataggio (non solo la REGA) possono appellarsi alle direttive 1992. Le condizioni per far valere le spese nei confronti degli organi di aiuto sociale sono:

- il fatto che l'intervento fosse improrogabile e che vi fosse una situazione d'urgenza
- la proporzionalità dei mezzi di salvataggio e di trasporto
- l'irrecuperabilità delle spese di salvataggio (quale prova per gli sforzi profusi per procedere all'incasso sono necessarie: la copia della fattura originaria, copie dei solleciti inviati, se disponibile una copia del rigetto dell'opposizione nonché l'attestato di carenza di beni in originale)
- il consenso (tacito) della persona interessata con coinvolgimento dell'aiuto sociale
- lo scopo di utilità pubblica dell'organizzazione di salvataggio

## **7 Raccomandazioni dell'Ufficio cantonale del servizio sociale**

### **7.1 Notifiche provvisionali / garanzia sussidiaria di assunzione delle spese**

Fino alla conferma dell'irrecuperabilità della fattura, le persone di passaggio possono già aver lasciato il Cantone. Pertanto il Cantone dispone di possibilità limitate per verificare se la persona in questione è effettivamente una persona di passaggio. Lo scopo di una notifica provvisoria è quello di presentare al Cantone la domanda di garanzia sussidiaria per l'assunzione delle spese. La notifica provvisoria deve essere inoltrata solamente nei casi in cui il fornitore di prestazioni mediche non è sicuro se le spese del trattamento effettuato o da effettuare possano essere pagate. Con la garanzia sussidiaria di assunzione delle spese il Cantone garantisce al fornitore di prestazioni mediche che si farà carico delle spese solamente se né il destinatario delle prestazioni né terzi si assumono le spese.

L'Ufficio cantonale del servizio sociale raccomanda quindi di inoltrare il prima possibile al Cantone un'eventuale pratica per la quale è necessario sostegno. Ciò permette di evitare dispute in merito alla competenza. Il medico deve confermare già nella notifica provvisoria che si tratta di un'urgenza. Per la notifica provvisoria è possibile utilizzare il [modulo NGS](#).

## **7.2 Spese irrecuperabili di interventi di salvataggio**

Se le spese scoperte sono spese irrecuperabili legate a interventi di salvataggio, l'Ufficio cantonale del servizio sociale raccomanda di consultare le direttive 1992. Ciò permette di ridurre sia l'onere amministrativo a carico dei fornitori di prestazioni mediche sia delle autorità di assistenza sociale (cfr. n. 6).